

# COMUNE DI TORGIANO

Provincia di PERUGIA

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**I.U.C. - COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015**

Nr. Progr. **21**

Data 29/07/2015

Seduta Nr. 5

In data VENTINOVE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAQUINDICI alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Gr. Uff. Nasini Marcello	X				
Morbidini Enzo		X			
Trinari Silvana	X				
Beal Sylvie Cecile Pierrette	X				
Persia Attilio	X				
Vitali Andrea	X				
Cirimbilli Tatiana	X				
Ciotti Antonella		X			
Martinelli Feliciano	X				
Rastelli Terdelinda	X				
Peppicelli Serena		X			
Ferroni Andrea	X		TOTALE	10	3
Falaluna Francesco	X				

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. Nasini Marcello che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale DE CESARE VINCENZO che redige il verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

**Assenti giustificati i consiglieri:**

MORBIDINI ENZO; CIOTTI ANTONELLA; PEPPICELLI SERENA

Risulta presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio il Sig. .

**D.C.C. n. 21 del 29.07.2015**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **I.U.C.** (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **T.A.S.I.** (Tributo per i Servizi Indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TA.RI.** (Tassa sui Rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina dell' imposta comunale unica (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 03 Aprile 2014, in vigore dal 01 gennaio 2014, e delle sue componenti;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione **I.U.C.** (Imposta Unica Comunale)
- commi da 669 a 681 **T.A.S.I.** (componente Tributo Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TA.RI. e T.A.S.I.)

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

comma 689 - " Il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. "

comma 671 " La T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. "

comma 675 - “ La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011 n.214. ”

comma 676 - “ L'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. ”

comma 677 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto l'intervento contenuto nella Legge di Stabilità 2015(L. n. 190 del 23.12.2014) nella quale è stato confermato l'impianto tributario relativo all'anno 2014 ed in particolare, il comma 679 che interviene sul comma 677 della L. n. 147/2013, prevedendo che le **disposizioni transitorie**, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano **estese anche al successivo periodo d'imposta 2015**.

Considerati i limiti vigenti , specificatamente quello introdotto **a regime** dalla L. n. 147/2013 che prevede che la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU**, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 ( 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie -ossia il 6 per mille per le abitazioni principali).

La Legge di stabilità **fissa anche per il 2015 il limite del 2,5 per mille , specifico per la TASI**: la cui aliquota massima **non può eccedere il 2,5 per mille**.

Congiuntamente al limite appena richiamato, è stata **confermata** anche la possibilità di **deroga** introdotta ad opera del **D.L. n. 16/2014**, inizialmente prevista solo per il primo anno di entrata in vigore del nuovo tributo. La Legge di Stabilità **proroga al 2015** la possibilità a favore dei Comuni di derogare ad entrambi i limiti imposti (quello della somma delle aliquote e quello specifico TASI del 2,5 per mille) per un **ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. Come chiarito dalla C.M. n. 2/DF/2014 che è intervenuta in merito alle modalità di applicazione di questa maggiorazione: l'incremento dello 0,8 per mille va inteso come essere complessivo per entrambi i limiti e ciascun ente può **scegliere se imputare tutto l'incremento ad uno dei due oppure ripartirlo tra essi**.

**TENUTO CONTO** che:

- per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione : *“Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile*

effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale."

- ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 i **costi per i servizi indivisibili** alla cui copertura percentuale si propone l'applicazione della TASI vengono di seguito dettagliati come segue:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA ( dati a consuntivo 2014 )	268.915,97
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ( dati a consuntivo 2014 )	83.212,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( dati a consuntivo 2014 )	633.144,29
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ( dati a consuntivo 2014 )	297.327,03
	<i>Euro</i> <b>1.285.599,29</b>
<b>Importo stimato TASI 2015 € 668.000,00</b>	<b>% DI COPERTURA : 52%</b>

**TENUTO CONTO** del gettito TASI 2014 , nonché della necessità di assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2015 , anche a seguito delle ulteriori riduzioni, disposte per l'esercizio vigente , dei trasferimenti erariali ;

**RITENUTO** necessario al fine di mantenere la quantità e qualità dei servizi , si rende necessaria per quanto concerne le aliquote TASI 2015 proporre la Consiglio Comunale , in quanto organo competente , l'approvazione delle seguenti aliquote T.A.S.I. per l'anno 2015:

<i>Tipologia di immobile</i>	<b>Aliquote TASI 2014</b>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	<b>0,25 %</b>
<b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	<b>0,30%</b>
<b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado</b> , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente ) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	<b>0,30 %</b>
<b>Tutti gli altri immobili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>altri Fabbricati</i></li> <li>▪ <i>Immobili Cat. D e D1</i></li> </ul>	<b>0,20 %</b> <b>0,20 %</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>ESENTI</b>

<i>Aree fabbricabili</i>	<b>ESENTI</b>
<b>Immobili Cat. - C1 (negozi e botteghe)</b> con superficie catastale inferiore a mq.100	<b>ESENTI</b>
<b>Immobili Cat. - C3 ((laboratori di artigiani e mestieri)</b> con superficie catastale inferiore a mq. 100	<b>ESENTI</b>

Di proporre l'applicazione delle seguenti **DETRAZIONI T.A.S.I.** nei seguenti casi:

A) ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative PERTINENZE (così come definite ed individuate ai fini I.M.U.):

DETRAZIONE :

dal tributo T.A.S.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro venti (20,00)** , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

B) PER I FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

**Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal **possessore o dal detentore e/o occupante**


DETRAZIONE:

la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 40.00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare del tributo T.A.S.I. dovuta.

Di proporre, ai sensi dell'art, 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147, tramite il suddetto regolamento I.U.C., l'individuazione della contribuzione T.A.S.I. a carico dell'occupante nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. stessa nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. Dando atto che la restante parte ( **70 per cento** ) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

**L' aliquota TASI di riferimento per entrambi soggetti passivi è quella dell'abitazione principale: 0,30% senza alcuna detrazione.**

**VISTI:**

 l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

📄 il Decreto del 14 MAGGIO del Ministero dell'Interno in cui viene prorogato al 30 LUGLIO 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali di cui all'art. 151 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

📄 **DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole dal revisore dei conti in data 14/03/2014 unitamente al bilancio di previsione e a tutti gli atti propedeutici alla predisposizione del bilancio del c.a;

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, d.ssa Staccini Sabrina, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ha espresso gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

**Visto** il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese come segue:

n. 7 voti favorevoli

n. 3 voti contrari

n. 0 voti astenuti

**VISTO** il verbale agli atti d'ufficio;

#### **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di proporre al Consiglio Comunale le seguenti **aliquote per l'applicazione della TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2015:**

<i>Tipologia di immobile</i>	<b>Aliquote TASI 2014</b>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	<b>0,25 %</b>
<b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	<b>0,30%</b>
<b>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado</b> , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	<b>0,30 %</b>
<b>Tutti gli altri immobili</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>altri Fabbricati</i></li><li>▪ <i>Immobili Cat. D e D1</i></li></ul>	<b>0,20 %</b> <b>0,20 %</b>

<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>ESENTI</b>
---	---------------

<i>Aree fabbricabili</i>	<b>ESENTI</b>
<b>Immobili Cat. - C1 (negozi e botteghe)</b> con superficie catastale inferiore a mq.100	<b>ESENTI</b>
<b>Immobili Cat. - C3 ((laboratori di artigiani e mestieri)</b> con superficie catastale inferiore a mq. 100	<b>ESENTI</b>

Di proporre l'applicazione delle seguenti **DETRAZIONI T.A.S.I.** nei seguenti casi:

A) ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative PERTINENZE (così come definite ed individuate ai fini I.M.U.):

DETRAZIONE :

dall' tributo T.A.S.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro venti (€20,00)** , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; le l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

B) PER I FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

**Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal **possessore o dal detentore e/o occupante**

DETRAZIONE:

la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 40.00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare del tributo T.A.S.I. dovuta.

**VISTO** l'art. 1, comma 731 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene stabilito che per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla T.A.S.I. a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;

Di proporre, ai sensi dell'art, 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147, tramite il suddetto regolamento I.U.C., l'individuazione della contribuzione T.A.S.I. a carico dell'occupante nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. stessa nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile. Dando atto che la restante parte ( **70 per cento** ) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

**L' aliquota di riferimento per entrambi soggetti passivi alla T.A.S.I. è quella dell'abitazione principale: 0,30% senza alcuna detrazione.**

Di dare atto che nell'applicazione delle suddette aliquote I.M.U. e T.A.S.I. vengono rispettati i vincoli relativi alle aliquote massime consentite dalle normative vigenti in relazione alle diverse tipologie di immobile, come confermato dalla L. n. 190 del 23.12.2014 in particolare, il comma 679 che interviene sul comma 677 della L. n. 147/2013, prevedendo che le **disposizioni transitorie**,

inizialmente stabilite solo per il 2014, siano **estese anche al successivo periodo d'imposta 2015**.

Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta**:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA ( dati a consuntivo 2014 )	268.915,97
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ( dati a consuntivo 2014 )	83.212,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( dati a consuntivo 2014 )	633.144,29
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ( dati a consuntivo 2014 )	297.327,03
	<i>Euro</i> <b>1.285.599,29</b>
<b>Importo stimato TASI 2015 € 668.000,00</b>	<b>% DI COPERTURA : 52%</b>

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni T.A.S.I. **decorrono dal 01 gennaio 2015**;

Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), Dipartimento delle Finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare con separata votazione espressa per alzata di mano come segue:


n.7 voti favorevoli

n. 3 voti contrari

n. 0 voti astenuti

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.





# COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

## Area Finanziaria Tributi Patrimonio UFFICIO/SERVIZIO: *Ufficio Tributi*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. n.21 del 29/07/2015

**OGGETTO:** I.U.C. - COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

**L'ISTRUTTORE:** Tabarrini Andrea \_\_\_\_\_

**L'ASSESSORE PROPONENTE:** \_\_\_\_\_

---

### PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

**PARERE REGOLARITA' TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

Torgiano, 10/07/2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

DR.SSA Staccini Sabrina

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

**FAVOREVOLE**

Torgiano, 10/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

DR.SSA Staccini Sabrina

---

**COMUNE DI TORGIANO**  
**PROVINCIA DI PERUGIA**

---

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**

Nasini Marcello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. DE CESARE VINCENZO

---

La presente deliberazione n. 21 del 29/07/2015 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267

**IL Segretario Comunale**

Dr. DE CESARE VINCENZO

---

La presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
**senza opposizioni o reclami;**

**- è divenuta esecutiva il 29/07/2015**

- perchè dichiara immediatamente eseguibile;  
 perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

Dr. DE CESARE VINCENZO

---

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO \_\_\_\_\_  
IN DATA \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**

Dr. DE CESARE VINCENZO